Penale Sent. Sez. 5 Num. 57018 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udienza: 15/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALALI ALHUSSEIN AHMAD nato il 01/01/1985

avverso la sentenza del 24/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;
udito il difensore, avv.VITTORIO PLATI' del Foro di Catanzaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Brescia con sentenza del 19/2/2018 ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia del 19/1/2017, appellata dall'imputato Alhussain Ahmad Al Ali o Arhad Faowaz (di seguito semplicemente: Al Ali), che l'aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art.270 *bis* cod.pen. e l'aveva perciò condannato alla pena di anni quattro di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato,

con la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e l'espulsione all'esito dell'esecuzione della pena.

L'imputato Al Ali era accusato di partecipazione all'organizzazione terroristica internazionale denominata ISIS, allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo all'interno dell'Unione Europea, più precisamente facendo parte del corpo di polizia stradale dell'autoproclamato Stato Islamico, e di essersi portato, mediante passaporto contraffatto, clandestinamente, sul territorio italiano, per poi raggiungere Malta, verosimile luogo di smistamento verso altre destinazioni comunitarie.

2. Ha proposto ricorso l'avv. Vittorio Platì, difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.6 cod.pen.

La Corte di assise di appello bresciana aveva inteso radicare la giurisdizione italiana in applicazione dell'art.6 cod.pen., reputando sufficiente che nel territorio italiano fosse stato posto in essere anche solo un frammento della condotta, anche se privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, e si era a tal fine riferita all'uso di documenti falsi che aveva valso all'Al Ali la condanna *ex* art.497 *bis* cod.pen. ad anni uno e mesi sei di reclusione, reputato comportamento criminoso funzionale e strumentale rispetto agli scopi voluti.

L'art.6 citato prende in considerazione invece solo le condotte commissive che possano considerarsi elemento costitutivo del reato contestato; occorreva quindi, quantomeno, la realizzazione di una condotta preparatoria compiuta in Italia.

Secondo il ricorrente, non vi era alcun criterio di collegamento fra la condotta associativa e il possesso di documenti falsi; il frammento di reato non doveva rappresentare un reato autonomo, ma doveva essere parte di una più ampia condotta finalizzata al perfezionamento dell'ipotesi associativa.

2.2. Con il secondo motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione agli art.8 e 10 cod.pen.

La giustificazione subordinata addotta dalla Corte bresciana, basata sulla richiesta di perseguimento da parte del Ministro della giustizia, era inficiata dalla mancata considerazione delle ragioni esposte in sede di appello.

La clausola di esclusione contenuta nell'art.8 cod.pen. tendeva ad escludere la giurisdizione per la violazione dell'art.270 *bis*; quanto alle condotte poste in essere in Siria, il ragionamento era in netta contraddizione con la tesi descritta in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imputazione che voleva l'imputato proteso alla commissione di atti di violenza all'interno dell'Unione Europea.

L'applicazione dell'art.8 era inoltre esclusa allorché la condotta associativa era stata resa concretamente operativa in territorio estero.

Quanto all'art.10 cod.pen., tale norma non era utilizzabile per i reati contro la personalità dello Stato, già ricompresi nell'art.7 cod.pen.

2.3. Con il terzo motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.7, comma 5, cod.pen, nonché mancanza di motivazione con riferimento a tale norma.

La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'art.7, n.5, cod.pen., in preferenza rispetto all'art.8, sul presupposto della qualificazione dell'ISIS come associazione terroristica di natura transnazionale, per effetto dell'art.15, comma 2, lettera c), che rinvia all'art.5, paragrafo 1, della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo il 12-15/12/2000, ratificata dall'Italia con legge 16/3/2006 n.146.

Il richiamo non aveva però specificato i criteri di radicamento della giurisdizione utilizzati, mentre sarebbe stato necessario comunque riferirsi all'art.6 del codice penale, i cui criteri non erano stati modificati dal recepimento della Convenzione.

2.4. Con il quarto motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

La Corte aveva richiamato la natura di associazione terroristica transnazionale dell'ISIS, contraddittoriamente richiamando anche l'art.6 cod.pen. sul presupposto dell'utilizzo di documenti falsi in Italia, quale frammento della condotta posto in essere in Italia, posto in essere in momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa, in ipotesi già realizzata in Siria, punibile per effetto della sola presenza dell'associato sul territorio nazionale.

2.5. Con il quinto motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

Il ricorrente sostiene che la natura permanente del reato associativo non consentiva di ritenere punibile la condotta dell'Al Ali solo sulla base del legame psicologico con l'associazione.

Dal capo di imputazione risultava che le condotte contestate sarebbero state commesse in Siria e altri luoghi sino al 18/11/2015, con la conseguente successiva cessazione del vincolo associativo. Nel dare rilievo ai fini della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

permanenza del reato al legame psicologico che lega l'affiliato al sodalizio, la Corte territoriale aveva confuso la permanenza con la condotta partecipativa.

Pertanto non tutte le condotte antigiuridiche commesse da un affiliato in territorio italiano costituiscono frammento di reato apprezzabile sotto il profilo associativo, ma solo quelle poste in atto prima della cessazione della permanenza, mentre il mero aspetto psicologico, non costituente condotta, non assumeva rilievo.

2.6. Con il sesto motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen., nonché, *ex* art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

La Corte territoriale aveva aderito a due criteri giurisprudenziali incompatibili fra loro al fine di qualificare l'Al Ali come aderente all'ISIS al momento della sua presenza in Italia.

A pagina 40, la Corte territoriale aveva sostenuto, da un lato, che l'adesione ad una associazione terroristica si configura per la sola messa a disposizione per attuare il disegno terroristico, e, dall'altro, che non era sufficiente la mera adesione ideologica o psicologica, ma necessitava l'effettivo inserimento dell'affiliato nell'organizzazione internazionale.

La prima affermazione si rifaceva all'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite «Mannino», in tema di stabile inserimento dell'associato nella struttura organizzativa associativa illecita, e richiedeva inoltre lo svolgimento di attività preparatorie e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale.

La seconda prescindeva dai principi della sentenza «Mannino» e si rifaceva ai criteri proposti dalla sentenza n.50189/2017 della Corte di Cassazione, che aveva attribuito rilievo a forme di inserimento nel sodalizio criminale mediante modalità adesive «di tipo fluido».

In ogni caso la sola adesione al sodalizio non rileva ai fini del diritto laddove la cellula non abbia un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso mediante la violenza terroristica.

2.7. Con il settimo motivo, proposto *ex* art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta mancanza della motivazione, in relazione agli artt.270 *bis* e 270 *sexies* cod.pen.

La Corte bresciana aveva omesso ogni motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, che richiede la sussistenza del dolo specifico, rivolto alla specifica finalità che connota l'associazione, di compiere atti di violenza con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finalità di terrorismo, mediante azioni concretamente idonee a produrre un grave danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi formulati dal ricorrente attengono tutti al tema della giurisdizione italiana in ordine al delitto *ex* art.270 *bis* cod.pen. contestato ad Al Ali e affrontano le plurime, concorrenti e gradate motivazioni addotte dalla Corte bresciana a sostegno della soluzione positiva accolta.

1.1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana con riferimento all'art.6 cod.pen. e alla partecipazione dell'imputato all'associazione terroristica ISIS che si era esplicata anche mentre l'Al Ali si trovava sul territorio nazionale, poiché la norma in questione prevede la perseguibilità in Italia quando nel territorio italiano sia stato realizzato anche solo un frammento della condotta.

In subordine, il Giudice bresciano aveva osservato che quand'anche AL Ali avesse effettivamente reciso i suoi rapporti con l'ISIS una volta giunto in Italia, la giurisdizione italiana sarebbe comunque stata radicata ai sensi dell'art.7 cod.pen. ovvero ai sensi dell'art.8 (o, ancora in ulteriore subordine, dell'art.10) cod.pen. in relazione alla richiesta di perseguimento avanzata dal Ministro della Giustizia, visto che il delitto di cui all'art.270 *bis* offendeva anche un interesse politico dello Stato Italiano o comunque era stato commesso ai danni dello Stato Italiano e delle Comunità Europee.

1.2. La Corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione di primo grado, respingendo (nelle pagine da 34 a 39 della sentenza impugnata) i motivi di appello proposti sul punto da Al Ali (compendiati accuratamente nelle precedenti pagine da 23 a 27).

La Corte di assise di appello parte dalla motivata premessa della natura di organizzazione terroristica di natura internazionale attribuita all'ISIS, fondandosi sull'art.15, comma 2, lett.c), cod.pen., che rinvia all'art.5, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, sottoscritta a Palermo il 12-15/2/2000 e ratificata dall'Italia con legge 16/3/2006 n.146, su numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e in particolare su quelle n.2170 e 2178 del 2014, sul regolamento di esecuzione U.E. del 28/6/2013 e, quanto al diritto interno, sul d.l.18/2/2015 n.7.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art.6 cod.pen., secondo il quale chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

La Corte ha aderito alla tesi del Giudice di primo grado, secondo cui era sufficiente anche solo la verificazione in Italia di un frammento di condotta, anche se non caratterizzato dai requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, e ha ravvisato tale elemento nella permanenza clandestina di Al Ali per qualche giorno in Italia, utilizzando documenti falsi e commettendo quantomeno il reato di cui all'art.270 *bis* cod.pen.

Tale comportamento è stato ritenuto non solo antigiuridico e penalmente rilevante ma anche condotta funzionale e strumentale al raggiungimento degli scopi perseguiti, muovendosi all'interno dell'Unione Europea in stretto contatto con appartenenti a organizzazioni criminali dedite al traffico dei migranti e con altri soggetti viaggianti con false identità e non estranei all'ISIS.

La Corte territoriale ha aggiunto che la fattispecie delittuosa era integrata anche dalla realizzazione di condotte di supporto e proselitismo, riferendosi ai dati contenuti nel telefonino di Al Ali, tenuto conto della natura di pericolo del reato.

Infine ,dalla natura di reato permanente del delitto di cui all'art.270 *bis*, che prosegue la sua consumazione sino a che il soggetto affiliato rimane legato all'associazione a cui ha aderito, i Giudici di appello hanno desunto che le attività anche antigiuridiche poste in essere dall'affiliato nel territorio italiano per i fini criminali dell'associazione costituivano frammento apprezzabile della condotta rilevante *ex* art.6.

La Corte di assise di appello ha aggiunto, in subordine, che, anche a non voler ritenere applicabili l'art.6 e l'art.7, comma 5, cod.pen., la giurisdizione italiana sarebbe stata comunque innescata dalle condotte dell'imputato tenute in Siria, ai sensi dell'art.8, o in subordine dell'art.10 cod.pen., perché il delitto di cui all'art.270 *bis* cod.pen. offendeva anche un interesse politico dello Stato italiano, perché collegato al sovvertimento degli equilibri politici dell'area europea e comunque commesso ai danni dello Stato Italiano e delle Comunità Europee, esponendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

1.3. Il ricorrente contrasta la motivazione principale della Corte di appello osservando che l'art.6 citato prende in considerazione solo le condotte commissive che possano considerarsi elemento costitutivo del reato contestato; occorreva quindi, quantomeno, la realizzazione di una condotta preparatoria compiuta in Italia; assume inoltre che non vi fosse alcun criterio di collegamento fra la condotta associativa e il possesso di documenti falsi; il frammento di reato non deve rappresentare un reato autonomo ma deve essere parte di una più ampia condotta finalizzata al perfezionamento dell'ipotesi associativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.4. La censura è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, ritenendo sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, anche se privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, purché apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. Cabrerizo Morillas, Rv. 269062; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016 - dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Pmt in proc. Krasniqi, Rv. 254968).

In particolare, la pronuncia della Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519, in applicazione del richiamato principio, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero.

Lo stesso principio è stato espresso in numerosi arresti giurisprudenziali, relativi al tema collegato del mandato di arresto europeo e al motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22/4/2005, n. 69, previsto per il caso in cui il mandato d'arresto europeo riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio. Questa Corte anche a tali fini ha considerato commesso in Italia il reato, quando in Italia sia stata commessa una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. (Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198; Sez. 6, n. 13455 del 18/03/2014, Maliqi, Rv. 261097; Sez. 6, n. 6001 del 04/02/2014, Gurchiani, Rv. 258633).

1.5. L'applicazione del principio al caso di specie da parte della Corte territoriale è stata eseguita in modo del tutto corretto.

Il ricorrente non contesta la natura terroristica dell'organizzazione ISIS, ampiamente motivata dalla Corte, ma soltanto la sua veste di aderente (vedi *infra* con riferimento ai successivi motivi di ricorso).

Il delitto di cui all'art.270 *bis* ha natura di reato permanente di pericolo presunto (Sez. 1, n. 6952 del 04/11/1987 - dep. 15/06/1988, Adinolfi, Rv. 178587) che si protrae sino alla recisione, nella fattispecie indimostrata, del vincolo associativo; al contrario, Al Ali si è introdotto in Italia con modalità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

clandestine antigiuridiche e penalmente rilevanti, commettendo il delitto di cui all'art.497 *bis* cod.pen., in contatto con altri soggetti vicini all'ISIS e per di più conservando nella memoria del proprio cellulare un complesso di dati e contenuti digitali, coerentemente e logicamente interpretabili come strumenti per una campagna di proselitismo in favore dell'organizzazione criminale (rappresentazioni di simbologia inneggiante la Jihad islamica, di persone armate anche in uniforme, di scenari di appostamento e fazione armata, con atteggiamenti militarizzati, a volto coperto, di armamenti e munizionamenti da guerra, di cadaveri e gruppi di cadaveri).

A tal proposito, questa Corte ha affermato, con riferimento alle strutture organizzative «cellulari» o «a rete», caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici, informatici) anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 *bis* cod.pen. deve ritenersi integrata - in presenza del necessario elemento soggettivo - anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali: quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ecc.; con l'affermazione in proposito della giurisdizione italiana in caso di "cellula" operante in Italia per il perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del Jihad all'estero (Sez. I, 06/10/2015, n. 47489, Halili; Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944).

1.6. Né vale al ricorrente obiettare che il frammento di reato non deve costituire un reato autonomo ma deve essere parte di una più ampia condotta finalizzata al perfezionamento dell'ipotesi associativa, poiché la Corte ha inteso valorizzare la persistenza del vincolo associativo criminoso, di natura permanente, desunta sia dal difetto di qualsiasi elemento a supporto della recisione del nesso, sia dal possesso di materiali idonei ad attività di proselitismo, sia dalle modalità clandestine, antigiuridiche e penalmente illecite, con le quali Al Ali aveva fatto ingresso e si era trattenuto in Italia.

1.7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione agli art.8 e 10 cod.pen. criticando le giustificazioni addotte in via subordinata dalla Corte bresciana, basata sulla richiesta di perseguimento da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parte del Ministro della giustizia, era inficiata dalla mancata considerazione delle ragioni esposte in sede di appello.

Il secondo motivo, dedicato alle motivazioni addotte in via subordinata e gradata dalla Corte bresciana, resta assorbito, stante il rigetto dell'impugnazione diretta contro la motivazione addotta in via principale, che questa Corte ritiene pienamente corretta.

1.8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.7, comma 5, cod.pen. nonché mancanza di motivazione con riferimento a tale norma.

La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'art.7, n.5, cod.pen., in preferenza rispetto all'art.8, sul presupposto della qualificazione dell'ISIS come associazione terroristica di natura transnazionale, per effetto dell'art.15, comma 2, lettera c), che rinvia all'art.5, paragrafo 1, della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo il 12-15/12/2000, ratificata dall'Italia con legge 16/3/2006 n.146.

Il richiamo operato dalla Corte territoriale non aveva però specificato i criteri di radicamento della giurisdizione utilizzati, mentre sarebbe stato necessario comunque riferirsi all'art.6 del codice penale, i cui criteri non erano stati modificati dal recepimento della Convenzione.

In sostanza, il ricorrente assume che il recepimento da parte dell'Italia della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo il 12-15/12/2000 e, con essa, degli articoli 15, in tema di giurisdizione, e 5, in tema di nozione di gruppo criminale organizzato, non aveva immutato le regole generali dell'ordinamento italiano, che presupponevano la commissione di una parte della condotta in Italia.

La censura non coglie il segno perché la Corte territoriale non ha affatto sostenuto il contrario e ha appunto richiamato l'art.7, comma 5, in congiunzione con l'art.6 cod.pen., fondando la ravvisata competenza giurisdizionale proprio sulla lettura di tale norma alla luce della giurisprudenza di legittimità, come sopra ampiamente illustrato, senza affatto affermare, come sembra presupporre erroneamente il ricorrente, che il comma 5 dell'art.7 cod.pen. e la Convenzione sopra citata consentano l'esplicarsi della giurisdizione italiana, al di fuori e a prescindere dai criteri di cui all'art.6 cod.pen.

2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

Secondo il ricorrente, la Corte aveva sostenuto la natura di associazione terroristica transnazionale dell'ISIS, contraddittoriamente richiamando anche l'art.6 cod.pen. sul presupposto dell'utilizzo di documenti falsi in Italia, quale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

frammento della condotta posto in essere in Italia, in momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa, in ipotesi già realizzata in Siria, punibile per effetto della sola presenza dell'associato sul territorio nazionale.

Il vizio motivazionale di contraddizione denunciato non sussiste.

La Corte territoriale non ha affatto affermato che il reato associativo permanente costituito dall'adesione e partecipazione di Al Ali alla associazione terroristica transnazionale ISIS, posto in essere in Siria, era perseguibile in Italia per il solo fatto che l'imputato era presente sul territorio italiano, ma ha fondato la perseguibilità sulla base della protrazione della condotta associativa in Italia, ravvisata anche in specifiche attività realizzate sul territorio nazionale dell'imputato, configurabili come frammenti significativi della condotta tipica (ingresso clandestino e antigiuridico con modalità criminose, possesso di materiale divulgativo utilizzabile per proselitismo, contatti con altri aderenti).

3. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

Il ricorrente sostiene che la natura permanente del reato associativo non consentiva di ritenere punibile la condotta dell'Al Ali solo sulla base del legame psicologico con l'associazione.

Dal capo di imputazione risultava che le condotte contestate sarebbero state commesse in Siria e altri luoghi sino al 18/11/2015, con la conseguente successiva cessazione del vincolo associativo. Nel dare rilievo ai fini della permanenza del reato al legame psicologico che lega l'affiliato al sodalizio, la Corte territoriale avrebbe confuso la permanenza con la condotta partecipativa.

Pertanto – prosegue il ricorrente - non tutte le condotte antigiuridiche commesse da un affiliato in territorio italiano potevano costituire frammento di reato apprezzabile sotto il profilo associativo, ma solo quelle poste in atto prima della cessazione della permanenza, mentre il mero aspetto psicologico, non costituente condotta, non assumeva rilievo.

Il ricorrente edifica il suo argomento critico su di una premessa del tutto inconsistente, attribuendola al capo di imputazione, ossia la cessazione del vincolo associativo, della quale non vi è traccia alcuna, visto che la contestazione fa riferimento ad attività poste in essere in Siria ed in altri luoghi, fra i quali è espressamente menzionato lo Stato italiano, ed àncora l'elemento cronologico alla data del 18/11/2015, ossia alla data in cui Al Ali era stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di documenti falsi all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio.

Nulla, tanto nel capo di imputazione quanto nella sentenza impugnata, autorizza il ricorrente ad assumere che la permanenza del reato ascrittogli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sarebbe cessata in Siria, che costituisce una mera prospettazione difensiva motivatamente disattesa dai Giudici del merito.

4. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.270 *bis* cod.pen.

4.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva aderito a due criteri giurisprudenziali incompatibili fra loro al fine di qualificare l'Al Ali come aderente all'ISIS al momento della sua presenza in Italia.

A pagina 40, la Corte territoriale aveva sostenuto, da un lato, che l'adesione ad una associazione terroristica si configura per la sola messa a disposizione dell'agente per attuare il disegno terroristico, e, dall'altro, che non era sufficiente la mera adesione ideologica o psicologica da parte dell'agente, ma occorreva l'effettivo inserimento dell'affiliato nell'organizzazione internazionale.

Tale (seconda e non prima, come erroneamente la qualifica il ricorrente con inversione presumibilmente imputabile a errore materiale) affermazione si rifà all'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite «Mannino», in tema di stabile inserimento dell'associato nella struttura organizzativa associativa illecita, e richiede inoltre lo svolgimento di attività preparatorie e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale.

L'altro assunto prescinde dai principi della sentenza «Mannino» e si rifà ai criteri proposti dalla sentenza n.50189/2017 della Corte di Cassazione, che attribuisce rilievo a forme di inserimento nel sodalizio criminale mediante modalità adesive «di tipo fluido».

In ogni caso - aggiunge il ricorrente - la sola adesione al sodalizio non rileva ai fini del diritto laddove la cellula non abbia un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso mediante la violenza terroristica.

4.2. Anche in questo caso il ricorrente denuncia una contraddizione inesistente, poiché alle pagine 40 e 41 del provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha inequivocabilmente aderito alla prima delle due impostazioni prospettate.

La Corte di assise di appello afferma infatti che non è sufficiente la sola adesione teorica, psicologica e ideologica, dell'agente al programma terroristico ma è necessario l'effettivo inserimento nell'organizzazione associativa, anche attraverso meri atti preparatori e facilitatori o anche attraverso la creazione di cellule che si pongano a disposizione del progetto terroristico; soggiunge quindi che la condotta partecipativa era riferibile sia a colui che si trovi in stabile relazione di collegamento organico con il sodalizio assumendo un ruolo dinamico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e funzionale, rimanendo a disposizione per i suoi scopi criminosi, sia a colui che svolga attività di proselitismo, di propaganda, di arruolamento e in generale di supporto.

Così argomentando, la Corte territoriale, si è puntualmente conformata ai principi ermeneutici espressi da questa Corte che ha affermato che in tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).

Operate tali premesse, la Corte territoriale ha ricordato che non vi potevano essere dubbi circa la qualificazione dell'ISIS come associazione terroristica transnazionale e che l'adesione dell'Al Ali non poteva essere dubitata alla luce delle prove circa il servizio da lui prestato a Raqqa nel corpo di polizia stradale dell'autoproclamato «stato islamico», funzione questa non ridimensionabile, come propugnato dalla difesa, ad una sorta di vigilanza urbana preposta al controllo dei semafori e della circolazione stradale, tenuto conto del documento richiamato alle pag.41-42 circa le funzioni svolte dal corpo di polizia stradale dello stato islamico.

La Corte di assise di appello ha sintetizzato tale elemento documentale, ricordando che la polizia stradale annovera i migliori uomini dello stato islamico, persone accuratamente scelte e addestrate, che svolgono la funzione fondamentale di mantenere sicurezza e tranquillità nella compagine sociale, risolvendo i conflitti, pattugliando le strade e organizzando posti di blocco. Ne ha tratto quindi il convincimento della partecipazione di Al Ali ad una struttura para-istituzionale dello stato islamico, che presupponeva la chiara adesione alle sue finalità e che era rafforzata probatoriamente dalla disponibilità di armi da guerra e dal necessario addestramento, dimostrati dalla documentazione fotografica rinvenuta nel cellulare dell'imputato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nelle pagine successive, da 43 a 49, la Corte territoriale ha compendiato in otto punti le specifiche ragioni che la portavano ad escludere la credibilità delle difese addotte dall'imputato e conseguentemente a ritenere che Al Ali al momento dell'arresto facesse ancora parte dell'ISIS.

Tali argomentazioni, assai analitiche e dettagliate, sono rimaste esenti da specifiche censure mosse dall'odierno ricorrente.

4.3. L'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza di questa Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017 (Bekaj e altri, Rv. 271645-271646-271647) non viene in alcun modo rilievo con riferimento alla presente fattispecie, come puntualmente osservato dal Procuratore generale in sede di discussione orale.

In tale decisione è stato affermato che configura il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità terroristiche la condotta di chi attraverso una cellula operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa jihadista, aderisce all'associazione, rendendosi concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento e auto-addestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza, con riferimento ad una fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula collegata all'ISIS e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento alla *jihad* violenta dei suoi adepti, nonché della prospettazione di attentati con bombe sul territorio italiano. Nella sentenza citata è stato inoltre ritenuto che la partecipazione ad una associazione terroristica di ispirazione jihadista può manifestarsi anche attraverso modalità di adesione aperte e spontaneistiche, che non implicano l'accettazione da parte del gruppo, ma che comportano di fatto una inclusione progressiva dei partecipi.

Nella fattispecie l'adesione di Al Ali si è concretata nell'assunzione di un vero e proprio incarico istituzionale, di rilevanza militare e finalizzata al controllo del territorio, all'interno del cosiddetto stato islamico.

I temi, propri della pronuncia citata («Bekaj» n. 50189 del 2017), dell'adesione fluida di cellule spontanee e auto-organizzate alla *jihad*, in difetto di prova di un nesso organico fra lo stato islamico e la singola cellula e dell'effettiva capacità operativa criminosa della cellula spontanea, non appaiono quindi in nessun modo pertinenti rispetto alla presente fattispecie.

5. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta mancanza della motivazione, in relazione agli artt.270 *bis* e 270 *sexies* cod.pen.

La Corte bresciana aveva omesso ogni motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, che richiede la sussistenza del dolo specifico, rivolto alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specifica finalità che connota l'associazione, di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo, mediante azioni concretamente idonee a produrre un grave danno.

La motivazione sul punto al contrario sussiste e si ricava dall'integrazione delle affermazioni circa la conclamata natura terroristica dell'ISIS, ampiamente motivata, e di quelle inerenti la ritenuta adesione di Al Ali, consapevole delle sue finalità terroristiche ed eversive scaturente dalla sua militanza nella Polizia stradale islamica, entità statale militarizzata ed addestrata, deputata a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio controllato, che costituiva articolazione dell'ISIS e che contribuiva alla sua esistenza, anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni, sfuggite a specifiche censure circa la persistenza del vincolo associativo.

6. Il ricorso va quindi rigettato; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 ottobre 2018

Il Consigliere estensore
Umberto Luigi Scotti

Il Presidente
Gerardo Sabeone

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale